

Messaggio

numero	data	Dipartimento
5307	1° ottobre 2002	ISTITUZIONI
Concerne		

Pubblicazione delle sentenze e delle decisioni (modifica della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 e della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966) - Esperimento pilota in tema di "Digital Divide"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con questo messaggio vi proponiamo di modificare la legislazione cantonale così da favorire la concretizzazione del diritto d'accesso alle sentenze ed alle decisioni giudiziarie e amministrative emanate dalle Autorità del Cantone attraverso la loro pubblicazione in Internet.

I. INTRODUZIONE

Il 27 novembre 2001 il Dipartimento delle istituzioni ha affidato ad una Commissione di esperti il compito di formulare proposte operative atte ad avviare il progetto di utilizzazione di Internet per la pubblicazione delle sentenze dei Tribunali ticinesi.

Ai lavori commissionali hanno partecipato la giudice Emanuela Epiney-Colombo (Presidente della I Camera civile del Tribunale di appello), il giudice Luca Marazzi (Giudice dell'istruzione e dell'arresto), il giudice Enrico Pusterla (Pretore della Pretura di Mendrisio-Sud), Luca Guidicelli (Ispettore della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello) e Pierluigi Pasi (Capo Staff della Divisione della Giustizia).

Il 6 marzo 2002 la Commissione di esperti ha presentato il suo rapporto; con quest'ultimo essa in sostanza propone che attraverso Internet si proceda alla pubblicazione (divulgazione non commentata), previo l'occultamento (cancellazione) di tutti i dati riguardanti le parti e le persone coinvolte nella procedura e degli altri dati sensibili a protezione della sfera privata, del testo integrale di tutte le pronunce cresciute in giudicato del Tribunale d'appello, del Tribunale delle espropriazioni e dell'Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di dovere fare sua la proposta contenuta in quel rapporto. Propone quindi che in futuro, proprio attraverso le modalità suggerite dalla Commissione - che qui anticipiamo e che con l'approvazione di questo messaggio saranno concretamente adottate - allo scopo si proceda:

- alla creazione di un'esplicita base legale;
- all'utilizzazione della piattaforma del sistema informatico di automazione della Giustizia ticinese (AGITI) già a disposizione della nostra Magistratura;

- alla ripresa, limitata nel tempo ai cinque anni precedenti l'attivazione del servizio, delle decisioni e delle sentenze rese dalle autorità giudiziarie indicate;
- alla fornitura gratuita del servizio.

Si segnala da un lato che nel corso dei suoi lavori la Commissione di esperti ha interpellato il Tribunale d'appello ottenendo, con le risposte fornite dalle Sezioni e dalle Camere per il tramite del Presidente dell'alta Corte cantonale, l'adesione sul principio e sull'aspetto tecnico della pubblicazione; dall'altro che in una fase successiva il Dipartimento delle istituzioni ha posto in consultazione il rapporto commissionale, oltreché presso il Centro Sistemi informativi (CSI), presso i Tribunali del Cantone ottenendo anch'esso un'adesione sui principî oltre che preziosi suggerimenti - in particolare su cosa pubblicare, meglio divulgare - di cui si terrà conto nella fase di realizzazione.

Il Consiglio di Stato ritiene che la possibilità di accedere, con semplicità e velocità, ad una banca dati contenente le decisioni giudiziarie delle Autorità di ultima istanza cantonale oltre che rispondere concretamente alle esigenze correlate all'esistenza di un diritto dei cittadini, colmerà altresì una lacuna avvertita dalle istanze inferiori, le quali, per conformarsi alle pronunce di quelle superiori, oggi possono solo contare su strumenti e mezzi frammentati o comunque, dal profilo quantitativo almeno, tutto sommato limitati.

Riteniamo che Internet sia attualmente lo strumento più idoneo per raggiungere lo scopo, ciò se solo si considerano la mole di lavoro ed i costi che altri strumenti o mezzi (ad esempio: messa a disposizione diretta presso le sedi delle Autorità, rilascio di copie o di stampe ecc.) cagionerebbero.

Riteniamo parimenti che di principio la pubblicazione del testo integrale di tutte le sentenze e decisioni delle Autorità considerate potrà soffrire eccezione solo in determinati e giustificati casi, ossia allorché il risultato della ponderazione degli interessi in gioco (da un lato il diritto di accesso che appartiene ad ognuno; dall'altro la tutela della sfera privata o di un interesse pubblico preminente) imponesse il divieto di tale pubblicazione.

II. DIRITTO DI ACCESSO ALLE SENTENZE E ALLE DECISIONI

A livello federale, la Costituzione già sancisce esplicitamente il principio della pubblicità della procedura giudiziale, comprendente – tra altri – quello della pubblicità della sentenza emessa nell'ambito delle procedure davanti a un tribunale (articolo 30 cpv. 3 prima frase Cost. 1999; RS 101). È comunque bene ricordare che quella norma ammette delle restrizioni al principio qualora vi siano interessi pubblici o privati da proteggere (articolo 30 cpv. 3 seconda frase; messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del 20 novembre 1996, FF 1997 I 1, 172).

Il principio della pubblicità della sentenza è pure contemplato nelle principali convenzioni sui diritti dell'uomo ratificate dalla Svizzera. Infatti, sia l'articolo 6 n. 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), sia l'articolo 14 n. 1 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2), includono quel principio tra le garanzie inerenti al processo equo.

Dal canto suo, la legislazione cantonale è, sul diritto di accesso alle sentenze, silente. L'unico riferimento al tema - per così dire - generale è infatti insito nell'articolo 54 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) ai

sensi del quale "Il Tribunale cantonale amministrativo e il Consiglio di Stato stabiliscono le sentenze che devono essere pubblicate". La norma in questione, tuttavia, trae ispirazione dal tema, anch'esso nodale per lo Stato di diritto, della divulgazione degli indirizzi giurisprudenziali, non già da quello che inerisce alla pubblicità delle sentenze ed al diritto alla loro libera consultazione.

Un aspetto importante riguarda il rapporto della pubblicazione delle sentenze con la legislazione sulla protezione dei dati. In questo contesto rileviamo che tanto la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (articolo 2 cpv. 2 lett. c LPD; RS 235.1), quanto, nel campo cantonale, la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (articolo 3 cpv. 1 LPDP; RL 1.6.1.1) non sono di principio applicabili ai procedimenti giudiziari pendenti, poiché in quei casi valgono le norme di procedura.

Queste ultime disposizioni entrano invece in linea di conto per i procedimenti conclusi (Catenazzi, *Pubblicità del procedimento giudiziario e protezione della personalità*, in RDAT I-2000, pag. 115). La legislazione sulla protezione dei dati è perciò applicabile nella fase successiva alla conclusione di procedimenti, quindi nella fase di pubblicazione delle sentenze e decisioni cresciute in giudicato.

Al fine di tutelare la sfera privata è comunque indispensabile occultare i dati ed i riferimenti che permetterebbero l'individuazione delle persone coinvolte nella procedura. Pure il Tribunale federale si attiene alla regola della depersonalizzazione, anche nei casi in cui le sentenze non contengano dati sensibili. Sarà dunque necessario prendere dei provvedimenti affinché, in caso di pubblicazione, la lettura del testo della sentenza non permetta di identificare le parti. Particolarmente sensibili sono i dati che attengono all'ambito penale (Siegenthaler, *Öffentlichkeit der Verwaltung*, in: Baeriswil/Rudin, *Perspektive Datenschutz – Praxis und Entwicklung in Recht und Technik*, Zurigo, 2002, pag. 218): soprattutto in questi casi è quindi necessario garantire l'anonimato delle parti così come pure quello delle vittime di reati.

III. SITUAZIONE ATTUALE

Diritto di accesso alle sentenze e pubblicazione di queste ultime (il secondo aspetto è da ritenere un corollario del diritto) non sono temi nuovi; in passato essi hanno infatti formato l'oggetto di discussioni parlamentari. Ricordiamo al proposito che con un atto parlamentare del 29 gennaio 2001 ("Accesso alla giurisprudenza cantonale: un diritto di tutti") il deputato Maurizio Albisetti già aveva chiesto al Consiglio di Stato di esaminare la possibilità di pubblicare le sentenze e le decisioni delle autorità cantonali.

Rileviamo peraltro che un'indagine recentemente condotta dal Dipartimento delle istituzioni (Divisione della giustizia) nelle cerchie professionali più sensibili al tema della divulgazione e della conoscenza della giurisprudenza (avvocati, notai, fiduciari) aveva anch'essa evidenziato l'esistenza di un pronunciato interesse verso la possibilità di accedere, con semplicità e celerità, al più ampio numero di sentenze e decisioni; ciò, quindi, nonostante l'esistenza di importanti riviste ticinesi a carattere giuridico e divulgativo le quali, dal canto loro, operano invece una scelta ponderata con criteri essenzialmente basati sull'interesse scientifico verso particolari temi od ambiti del diritto e che sono quindi perlopiù destinate ad un pubblico composto di specialisti.

Già dal 1997 il Tribunale federale rende disponibile gran parte delle sue sentenze proprio tramite la rete Internet (attualmente: www.bger.ch), permettendone così la libera e gratuita consultazione. A titolo informativo rileviamo che nel 2001 è stato, con quel mezzo tecnico,

reso pubblico il 51,2% delle sentenze emesse quell'anno, rispetto al 3,8% delle sentenze pubblicate nel volume del 2001 della Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale (Rapporto d'attività del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni – Rapporto sulla gestione 2001, pag. 5).

Annotiamo comunque la particolarità delle sentenze emesse in materia penale: in questo ambito la percentuale di pubblicazione su Internet è stata del 13% c.a, ben inferiore quindi alla media generale (Walther, «Unpublizierte» Bundesgerichtsentscheide im Internet – erste Erfahrungen mit der neuen Datenbank des Bundesgerichts, in Recht, 2001, pag. 129).

Dal canto suo, anche l'Amministrazione federale utilizza Internet per pubblicare le sue decisioni (attualmente: <http://www.vpb.admin.ch>), riproducendo, nella forma elettronica, i testi contenuti nella raccolta Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC).

Altri Cantoni già utilizzano o sono in procinto di utilizzare Internet per la messa a disposizione delle sentenze. A titolo d'esempio, il Cantone dei Grigioni, il Cantone Friburgo, il Cantone Zurigo ed il Cantone Lucerna pubblicano, su quella rete, le sentenze dei loro Tribunali ed il Cantone di Neuchâtel, che dispone di una piattaforma tecnologica assai simile a quella di cui dispone la nostra Magistratura (AGITI) sta adottando le misure necessarie per poterlo fare.

Al momento attuale nel nostro Cantone la messa a disposizione del pubblico di sentenze e decisioni è incompleta e frammentata, oltretutto attuata attraverso supporti e tecnologie diverse. Ricordiamo in particolare l'esistenza di due autorevoli pubblicazioni a carattere periodico che si occupano della raccolta e della divulgazione delle più significative sentenze e decisioni della nostre Autorità giudiziarie e amministrative: la "Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese" (RDAT), già "Rivista di diritto amministrativo ticinese", redatta e allestita dal professor Marco Borghi e dall'avvocato Andrea Pedroli su incarico del Consiglio di Stato; il "Repertorio di giurisprudenza patria" (Rep), già "Repertorio di giurisprudenza patria forense ed amministrativa", nato nel lontano 1866 per incoraggiamento del Governo di allora, edito da un comitato di redazione composto degli avvocati Stefano Bolla, Rocco Bonzanigo e Mario Postizzi nonché dei giudici Bruno Cocchi e Francesco Trezzini.

A queste si affiancano pubblicazioni quali: il "Bollettino", curato dall'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, che di norma riporta, fra altre, massime di giurisprudenza di Camere del Tribunale d'appello; la "Raccolta di giurisprudenza in materia di locazione", edita dal Dipartimento delle istituzioni e curata dagli avvocati Manuela Minotti Perucchi e Gianmaria Mosca; la rivista "Conoscere per deliberare", anch'essa edita dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.

Segnaliamo altresì l'esistenza del Cd-Rom "Raccolta leggi TI", edito dal Centro di legislazione della Cancelleria dello Stato, che riprende, in formato digitale, i testi contenuti nella RDAT, così come quella del sito Internet (attualmente: www.ti.ch/pg) del Potere giudiziario, che offre la possibilità di consultare parzialmente i contenuti della "Raccolta di giurisprudenza in materia di locazione" e di apprendere delle novità giurisprudenziali segnalate per iniziativa di alcune Camere del Tribunale d'appello.

Come già abbiamo accennato, si tratta perlopiù di riviste a carattere scientifico destinate ad un pubblico di specialisti oppure di pubblicazione che raccolgono, per un dato settore giuridico, stralci di sentenze e decisioni commentate e precedute da una massima; quindi di strumenti per loro natura solo parzialmente idonei al raggiungimento dello scopo che la pubblicazione che qui suggeriamo persegue.

IV. PRINCIPALI CONTENUTI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA

La Commissione di esperti ha suggerito di destinare alla pubblicazione il testo integrale, non commentato, delle sentenze e delle decisioni del Tribunale d'appello (con le sue Sezioni e Camere), del Tribunale delle espropriazioni e dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto; con ciò essa ha voluto individuare le pronunce definitive delle Autorità di ultima istanza cantonale. Ai lavori commissionali è seguita però la creazione, ad opera della legge concernente l'istituzione della Pretura penale e della funzione di sostituto procuratore pubblico del 25 marzo 2002 (entrata in vigore: 1. gennaio 2003), della Pretura penale, la quale fungerà anche da istanza di ricorso in materia di contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il giudizio di primo grado all'Autorità amministrativa cantonale con sentenze, in questa materia, anch'esse definitive (nuovo articolo 31 cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, LOG; RL 3.1.1.1). In linea con il suggerimento della Commissione, queste ultime saranno quindi pubblicate.

Non è per il momento previsto di estendere la pubblicazione ad altre pronunce: pur rientrando anch'esse nel novero di quelle che devono essere rese pubbliche, le pronunce delle Autorità tipicamente di prima istanza hanno infatti, perlomeno dal profilo degli sviluppi della giurisprudenza, un'influenza notevolmente minore rispetto a quella emanate da quelle di ultima istanza.

Il sistema AGITI, cui dagli inizi degli anni novanta è affidata la gestione degli incarti e delle procedure della Magistratura, permetterà, con costi di adeguamento tecnico tutto sommato contenuti (c.a. fr. 100'000.-- per hardware, software e relative licenze), l'agevole pubblicazione delle sentenze sulla rete Internet. Tale sistema è, infatti, già ora il supporto sul quale sono registrati gli atti dei Tribunali: pertanto, non vi sarà la necessità di creare una nuova banca dati, l'atto della pubblicazione delle sentenze e delle decisioni essendo così praticamente limitato al trasferimento ed al deposito dei testi delle sentenze (dopo il processo di depersonalizzazione, quindi dopo la cancellazione dei dati sensibili) su un supporto tecnico separato (server) accessibile da parte di utenti esterni.

Evidenziamo che le scelte tecniche (introduzione del sistema AGITI) e operative (attribuzione ad alcune unità di personale delle funzioni di consulente informatico presso la Divisione della giustizia e di relationship manager presso alcune Autorità giudiziarie e coordinamento da parte del Gruppo di lavoro per il progetto AGITI) effettuate in passato ci permettono oggi di disporre di un sistema informatico e gestionale performante e facilmente adattabile alle nuove esigenze.

La ricerca nella banca dati sarà resa possibile attraverso l'inserimento, in un'interfaccia grafica standard (browser), di parole chiave, disposizioni di legge o comunque di informazioni che permettano una ricerca il più possibile mirata.

Al fine di verificare la funzionalità del sistema, la banca dati contenente il testo delle sentenze sarà in un primo tempo collegata esclusivamente alla rete Intranet interna all'Amministrazione. Terminata questa fase di test, della prevedibile durata di alcuni mesi, e adottati gli accorgimenti che si riveleranno necessari, la banca dati sarà resa accessibile a chiunque per il tramite del collegamento alla rete Internet.

La depersonalizzazione delle sentenze sarà, perlomeno sino al reperimento sul mercato di soluzioni tecniche performanti ed affidabili, effettuata manualmente per evitare che dati possano sfuggire ad un procedimento automatico. Il compito di eseguire questo delicato processo sarà attribuito, contrariamente a quanto suggeriva il rapporto della Commissione di esperti che intravedeva la possibilità di assegnare il mandato al giudice bibliotecario del Tribunale d'appello, ad un giurista (funzione già inserita nel piano dei posti autorizzati). Il

rapporto dell'8 agosto 2000, presentato dal gruppo di lavoro incaricato di esaminare la revisione della LOG, presieduto dal giudice federale Sergio Bianchi, già del resto aveva pure evidenziato l'esigenza di introdurre la figura di "un giurista specialista in informatica" al quale affidare i compiti relativi alla pubblicazione su supporti elettronici delle sentenze dei Tribunali. È perciò evidente che oltre ad una formazione giuridica, questa persona dovrà possedere anche delle conoscenze informatiche tali da permetterle di svolgere quel compito autonomamente, beninteso sotto la vigilanza funzionale dell'Autorità giudiziaria che avrà la facoltà di emanare direttive sulla procedura di occultazione dei dati personali o comunque sensibili, così da garantire l'uniformità del processo di depersonalizzazione.

La scelta del sistema AGITI quale base tecnologica per la pubblicazione, che permetterà un'automazione assai spinta, unitamente all'introduzione della figura del giurista incaricato di operare il corretto occultamento dei dati sensibili - antroponimi, toponimi ecc. - faranno sì che l'intervento dei giudici sarà limitato all'aspetto della sorveglianza; col risultato, in termini di dispendio temporale, di un onere aggiuntivo, per questi ultimi e per il personale giudiziario, tutto sommato assai modesto.

La consultazione, da parte degli utenti finali, sarà gratuita; ciò in linea con le linee guida suggerite dall'articolo 5 cpv. 4 dell'ordinanza federale concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici dell'8 aprile 1998 (RS 170.512.2).

Non si esclude tuttavia che, a dipendenza degli sviluppi futuri relativi alla scelta del sistema di base (pubblicazione elettronica) oppure all'evoluzione della tecnologia, la consultazione o la messa a disposizione dei testi delle sentenze debba in un secondo momento essere subordinata alla corresponsione di un emolumento.

V. ESPERIMENTO PILOTA

Con l'espressione "Digital Divide", entrata oggi nel linguaggio comune, si usa descrivere la possibilità, od il pericolo, che l'utilizzo generalizzato delle moderne tecnologie dell'informazione possa portare alla discriminazione di quanti, per cause diverse (impossibilità d'accesso alle reti informatiche, carenza di educazione specifica, inabilità fisica, ecc.), non siano in grado di usufruirne.

Il tema è di pressante attualità anche - e forse soprattutto - per la pubblica Amministrazione, ciò se solo si considerano da un lato l'uso sempre più generalizzato che quest'ultima fa, nella comunicazione con il pubblico, di tali tecnologie (in particolare delle reti informatiche, fra cui Internet) e dall'altro le linee strategiche in tema di e-government di cui l'ente pubblico, ad ogni livello, si sta dotando (incentivazione dell'utilizzo delle moderne tecnologie per la pubblicazione di dati; vedi ad es.: articolo 1 cpv. 1 dell'ordinanza federale concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici).

Conscio di questo fatto, il Consiglio di Stato intende condurre, nell'ambito della realizzazione del progetto di pubblicazione delle sentenze e delle decisioni tramite Internet, un esperimento pilota destinato a raccogliere esperienze e dati utili per uno studio più approfondito della problematica. Il Governo intende in particolare, dapprima a titolo sperimentale, mettere a disposizione, presso alcune sedi decentrate dell'Amministrazione cantonale, delle postazioni dalle quali sia possibile accedere, eventualmente con l'aiuto del personale dello Stato presente in luogo, alla banca dati contenente le sentenze e le decisioni pubblicate e quindi corredare queste postazioni di apparecchiature espressamente dedicate alle persone con problemi fisici.

I costi di tale esperimento saranno valutati in uno studio di fattibilità che si avvarrà di una consulenza specialistica per stabilire il tipo di infrastruttura necessaria e il numero di postazioni da installare.

VI. MODIFICHE LEGISLATIVE

Sappiamo che, sotto un certo profilo, la collocazione più adeguata per disposizioni che trattano del diritto d'accesso alle sentenze ed alle decisioni - non quindi della raccolta e della divulgazione della giurisprudenza in senso stretto - di decisioni di Autorità del Cantone, quali sono le Autorità giudiziarie e amministrative, sarebbe in un'apposita legge, non già in leggi che trattano dell'organizzazione di queste ultime oppure che regolano la procedura. Non è del resto per caso che l'avamprogetto di legge sulla pubblicità dei documenti amministrativi e sull'informazione del pubblico (Lpubb), contenuto nel rapporto finale del Gruppo di lavoro "Legge sull'informazione" del 18 giugno 2001, prevedeva fra altre, nel suo articolo 3 cpv. 1, proprio la garanzia di "accesso alle sentenze".

Allo stato attuale della legislazione, il Consiglio di Stato propone tuttavia di introdurre, nella LOG una precisa disposizione che affida al Consiglio di Stato il compito della pubblicazione; compito da attuarsi evidentemente di concerto con le Autorità giudiziarie coinvolte.

Come già abbiamo rilevato, è evidente che, a fronte della prerogativa costituzionale di cui già diffusamente si è detto (diritto di accesso alle sentenze), il principio della pubblicazione di tutte le sentenze e di tutte le decisioni potrà soffrire delle eccezioni, qualora ciò fosse dettato dalla necessità di proteggere preminenti interessi pubblici o privati oppure qualora il fatto della divulgazione e quindi della pubblicazione di talune pronunce (si pensi, ad esempio, ai semplici decreti di stralcio o, più in generale, alle semplici ordinanze di natura procedurale) fosse manifestamente sprovvista di ogni interesse per il pubblico. Spetterà però solo all'Autorità giudiziaria da cui emana il decidere, caso per caso, la non pubblicazione di una data pronuncia.

Già abbiamo accennato al fatto che, nel suo tenore attuale, l'articolo 54 LPamm non esplicita precisamente il diritto di accesso alle sentenze e alle decisioni garantito a livello costituzionale: si limita anzi ad imporre al Tribunale cantonale amministrativo (Camera della Sezione di diritto pubblico del Tribunale d'appello) ed al Consiglio di Stato la facoltà di stabilire quali fra le loro sentenze devono essere pubblicate col fine di "rendere manifeste le direttive valedoli per l'attività dell'amministrazione", "avvertire il privato cittadino dell'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale in determinate controversie" e quindi stimolare "l'esame critico della giurisprudenza amministrativa" (relazione della Commissione speciale per la riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, allegato A del messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, concernente l'istituzione del Tribunale cantonale amministrativo quale Camera del Tribunale di appello e accompagnante i relativi disegni di modificazione di leggi ed il disegno di legge di procedura per le cause amministrative del 2 giugno 1964, pag. 174, n. X i.f.).

La nuova versione dell'art. 54 LPamm permetterà evidentemente la prosecuzione dell'attuale prassi, consistente nel pubblicare nella RDAT una selezione delle decisioni più rappresentative per l'evoluzione della giurisprudenza nel settore del diritto pubblico; ciò varrà anche per le riviste che raccolgono la giurisprudenza più significativa in materia civile e penale. In particolare, la RDAT ed il Rep permetteranno anche in futuro agli operatori del diritto di disporre di uno strumento che raccoglie in modo già mirato le sentenze più rilevanti per l'evoluzione del diritto nei vari settori.

L'introduzione della nuova disposizione nella LOG rende così necessaria la modifica, non già l'abrogazione dell'articolo 54 LPamm: infatti, se è vero che il campo di applicazione della nuova disposizione si estende comunque anche alla giurisdizione amministrativa (si pensa qui alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale d'appello), è altresì vero che nella proposta sua nuova versione l'articolo in questione creerà una base legale che permette al Consiglio di Stato di procedere alla pubblicazione delle sue decisioni (istruite dal Servizio dei ricorsi), di quelle emanate dalle autorità amministrative interne a lui subordinate (dipartimenti, divisioni, sezioni, uffici) oppure da altre autorità o commissioni di sua nomina.

VII. COSTI E CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO 2000-2003

I costi dell'adeguamento dei sistemi informatici (hardware, software e relative licenze) inerenti al sistema AGITI saranno sopportati dal budget della gestione corrente del CSI. I costi relativi alla consulenza specialistica per lo studio di fattibilità dell'esperimento pilota saranno a carico della Divisione della giustizia, voce contabile n. 318.001 "Onorari e spese per consulenze, incarichi e perizie" CRB 130, già contemplati a preventivo 2003.

Si segnala per altro che non è prevista alcuna modifica nell'effettivo del personale.

Il Consiglio di Stato ha presentato nell'ottobre del 2001 il rapporto al Gran Consiglio sul secondo aggiornamento delle linee direttive e del piano finanziario 2000-2003, la cui prima misura della scheda programmatica n. 8 prevede la messa in atto delle proposte formulate dal Gruppo di lavoro sulla revisione della LOG, presieduto dal Giudice federale Bianchi. Il presente messaggio aderisce ad una delle proposte avanzate da quel gruppo di lavoro (rapporto, pag. 5), rimandando la revisione più ampia della LOG ad uno specifico messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. Pesenti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

concernente la revisione parziale della Legge organica giudiziaria civile e penale e della legge di procedura per le cause amministrative

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 1° ottobre 2002 n. 5307 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

Art. 65a (nuovo)

Pubblicazione

Il Consiglio di Stato può procedere alla pubblicazione depersonalizzata delle sentenze e delle decisioni di concerto con le autorità giudiziarie ed i magistrati che le hanno emesse.

II.

La legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 è modificata come segue:

Art. 54

Pubblicazione

Il Consiglio di Stato può procedere alla pubblicazione depersonalizzata delle sue decisioni, di quelle delle autorità amministrative interne e di quelle di altre autorità o commissioni di sua nomina.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.